



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

Cuneo, data protocollo

Prot. nr. /12B.1 Area I

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Sig. Questore di **CUNEO**

Al Sig. Comandante Provinciale dei
Carabinieri di **CUNEO**

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di **CUNEO**

Al Sig. Comandante Provinciale dei
Vigili del Fuoco di **CUNEO**

Al Sig. Direttore del Servizio Emergenza
Territoriale 118 **SALUZZO**

Al sig. Responsabile C.U.R. NUE 112
SALUZZO

Alla Commissione Provinciale Locali di
Pubblico Spettacolo **SEDE**

Oggetto: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche

Si fa seguito alla prefettizia nr. 45822/12B.1 Area I del 26 luglio 2018 con cui è stata diffusa la direttiva del Ministero dell'Interno relativa alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

La Direttiva è stata emanata allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica dei partecipanti nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.

Atteso che le indicazioni operative diffuse con la citata direttiva intendono assicurare, nell'ottica di un "*approccio flessibile*" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alla "*vulnerabilità*" legate a ciascun evento si rende necessario, in prossimità della stagione estiva, attirare l'attenzione



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

delle SS.LL. sull'iter procedurale da seguire in caso di manifestazioni pubbliche, al fine di evitare che vengano inoltrati a questo Ufficio e alla locale Questura piani di sicurezza senza che sia stata svolta una adeguata istruttoria.

Ad ogni buon fine, pertanto, si rammenta che con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'Organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare.

Ove si tratta di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni di cui all'art. 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), acquisirà il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *safety* o *security* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino particolari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, che dovranno essere dettagliatamente specificate il Sindaco informerà questo Ufficio.

La medesima comunicazione sarà fatta dal Presidente della Commissione di Vigilanza nei casi in cui sia chiamata ad esprimersi, ove rilevi elementi di rischio non rientranti nell'autonoma valutazione della Commissione, dei quali sarà data motivata descrizione.

Le dovute comunicazioni alla Questura dovranno essere inoltrate, esclusivamente, ai sensi degli artt. 18 e 25 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS) ed il Questore, nel caso rilevi un livello di rischio tale da richiedere una valutazione coordinata da parte dei diversi enti preposti, provvederà ad interessare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si riunirà in apposita seduta alla quale sarà invitato a partecipare il Sindaco del Comune interessato.

Inoltre, è stato segnalato che con una certa frequenza, pur trattandosi di piani minuziosamente redatti, viene tralasciato un fondamentale requisito che è quello di comunicare l'impiego numerico di operatori con corso antincendio e di distinti operatori di sicurezza qualificati nel numero previsto dalla linee guide emanate dal Ministero dell'Interno (1/250) ed allegate alla presente circolare.

Tanto si rappresenta alle SS.LL. per le valutazioni e gli adempimenti di competenza, con preghiera di impartire le necessarie disposizioni ai dipendenti uffici.

IL PREFETTO
(Russo)

**LINEA GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITÀ**

Luglio 2018

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

1. NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- Accessibilità mezzi di soccorso:
 - larghezza: 3.50 m.
 - altezza libera: 4.00 m.
 - raggio di volta: 13 m.
 - pendenza: non superiore al 10%
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

3. PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;
oppure
- b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato

dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.




Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.

Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n. 261.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione. Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

2.11.2) UTILI RIFERIMENTI

- Le indicazioni fornite si inseriscono in un **quadro normativo – in materia di *safety* per le pubbliche manifestazioni – costituito da una serie di disposizioni, con regole *tecniche* differenti** in relazione alla tipologia di manifestazione e al suo luogo di svolgimento;
- per utile riscontro, si riporta nel riquadro sottostante una **sintesi dei principali riferimenti di settore:**

- In materia di **autorizzazioni di pubblico spettacolo per locali, impianti e manifestazioni all'aperto**, sono di riferimento in particolare gli **artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.**, nonché gli articoli **141, 141-bis e 142 del Regolamento del T.U.L.P.S.** (come sostituiti, quest'ultimi, dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 311/2001, che istituiscono le **Commissioni comunali e provinciali di vigilanza** e ne definiscono la composizione e i rispettivi compiti).
- In materia di **"regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo"**, di riferimento è il **Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996**.
- Il **modello organizzativo in materia di MANIFESTAZIONI SPORTIVE** – grazie all'adozione di vari interventi normativi adottati a seguito delle criticità emerse nel corso degli anni - **è stato dotato di una serie di strumenti e misure strutturali in termini di *safety*, volte a contrastare, in un quadro di integrazione con i dispositivi di *security*, il fenomeno della violenza degli stadi e garantire quindi la sicurezza degli spettatori.**
Nel quadro normativo di settore, sono di particolare riferimento:
 - **le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi**, contenute nel **D.M. 18 marzo 1996**, oggetto anche di successive modifiche (di riferimento per i

- pareri e le verifiche delle Commissioni di vigilanza);
- le modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (D.M. 6 giugno 2005);
 - le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (D.M. 6 giugno 2005);
 - l'organizzazione e servizio degli «STEWARDS» negli impianti sportivi (D.M. 8 agosto 2007, oggetto di modifiche nel 2010 e nel 2011), limitati comunque ai complessi e agli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.
- In materia di servizi analoghi allo stewarding, ulteriore riferimento è il D.M. 6 ottobre 2009 (adottato in attuazione dei commi 7-13 dell'art. 3 della L. 15/07/2009 n. 94 e oggetto tra l'altro di talune modifiche con il D.M. 24.11.2016), che autorizza e disciplina l'impiego di *personale addetto ai servizi di controllo (ASC) delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti*.
- Tale provvedimento, oltre a determinare i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio dei predetti operatori nonché le modalità per la selezione e la formazione di quel personale, definisce:
- gli ambiti applicativi: a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo; b) nei pubblici esercizi; c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico [con esclusione di talune tipologie di locali ed eventi, indicati all'articolo 4];
 - il relativo impiego, esplicito in: a) controlli preliminari nei luoghi ove si svolge la manifestazione; b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico⁶⁰; c) controlli all'interno del locale⁶¹.
- Inoltre, una precisa regolamentazione sull'attività di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento, è contenuta nel D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, con la previsione di specifici servizi per il completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, al fine di prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.
- Il provvedimento prevede tra l'altro le attività di pubblico spettacolo e trattenimento per le quali i servizi di vigilanza – resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico – devono essere obbligatoriamente richiesti da parte dei titolari, stabilendo altresì precise indicazioni per le stesse Commissioni che devono deliberare sull'entità del

⁶⁰ Per le seguenti attività: 1) presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico; 2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; 3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti.

⁶¹ Per attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati, nonché nel concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone.

servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, sulla *peculiarità* delle manifestazioni da svolgersi, il *livello di rischio ipotizzabile*, i *sistemi di protezione attiva e passiva*.

- Per quanto riguarda la **componente sanitaria** da coinvolgere, il 4 agosto 2014 è stato siglato un **accordo tra Ministro della Salute e le Regioni**, che sancisce **specifiche linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate**.

Il documento attribuisce - in relazione a specifici *fattori* delle pubbliche manifestazioni - precisi punteggi per il calcolo dei livelli di rischio, in base ai quali sono definite le risorse sanitarie da impiegare per l'evento.

Nell'elenco degli specifici fattori, è previsto anche un punteggio fino a 10 punti per possibili problemi di ordine pubblico, laddove in base ad *informativè delle Forze dell'Ordine relative ai partecipanti alla manifestazione* è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine.

- Ulteriore riferimento a livello europeo è costituito dalla **Convenzione del Consiglio d'Europa (STCE n. 218), concernente un approccio integrato in materia di sicurezza fisica (safety), sicurezza pubblica (security) e servizi (assistenza) in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive**, siglata a Saint-Denis il 3 luglio 2016, cui di cui è in corso, in Italia, la procedura di ratifica.

Come stabilito all'articolo 2, lo scopo della Convenzione è garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica (*safety*) e pubblica (*security*), e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A tal fine, le Parti sono invitate a:

- a) adottare un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica (*safety*), alla sicurezza pubblica (*security*) e ai servizi (accoglienza - assistenza), fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) provvedere affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un'influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;
- c) tenere conto delle buone prassi nell'elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.

- Con la **circolare n. 11001/1/110/(10) del 14 agosto 2018 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno** (avente ad oggetto: *Dipartimento della Protezione Civile – Circolare 6 agosto 2018. Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche*), sono state diffuse le indicazioni che il **Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri** ha diramato in merito all'**impiego del volontariato organizzato di protezione civile (VOCP)** per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche (cfr. **direttiva n. DPC/VSN/45427 del 6 agosto 2018**).

Il documento è il frutto di una attività di condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tali indicazioni chiariscono che l'impiego del VOCP nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (attività amministrative di supporto, socio-

assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione alla popolazione). In nessun caso, l'impiego può interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che riguardano la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (è vietato lo svolgimento di attività di controllo del territorio - con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare -, di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso).

In particolare, è precisato che il VOCP può intervenire secondo due distinte modalità:

- **partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile:** in tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile. In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come *operatori di sicurezza* da parte degli organizzatori della manifestazione;
- **partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile:** la mobilitazione del VOCP in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di **eventi a rilevante impatto locale**, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, in combinato disposto con le disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008. In siffatta ipotesi, all'Organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati.

Estratto della

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012

concernente "indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale

La **realizzazione di eventi** che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare **grave rischio per la pubblica e privata incolumità** in ragione dell'**eccezionale afflusso di persone** ovvero della **scarsità o insufficienza delle vie di fuga** possono richiedere **l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile**, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e **l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**. In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'**attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C.** costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari

per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

In occasione di eventi di rilievo (quali in particolare: la "Riunione dei Ministri dell'Interno dei Paesi del G7" svoltasi a Ischia il 19 e 20 ottobre 2017 e altre manifestazioni caratterizzate da un considerevole afflusso di persone) si è constatato come possa essere **di grande utilità l'attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale)**, quale organismo per la soluzione di problematiche di ordine tecnico che potrebbero pregiudicare il naturale andamento degli eventi, con ripercussioni sulla situazione generale dell'ordine pubblico.

Al C.O.C., infatti, che si riunisce in concomitanza con l'evento, prendono parte rappresentanti degli enti di erogazione dei servizi essenziali e non (quali ad es.: acqua, luce, gas, manutenzione stradale, viabilità e trasporto, organi competenti alla defissione, ecc.) che si mantengono in stretto raccordo con il *Centro per la gestione della sicurezza dell'evento* in modo da ridurre al minimo i tempi di intervento.